

## **DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' ( DIA )**

### **COS'E'?**

Si chiama Denuncia Inizio Attivita' la comunicazione che il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo presente al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata da una relazione dettagliata delle opere che intende eseguire e dagli elaborati grafici sottoscritti da un progettista abilitato.

E' possibile utilizzare la DIA per realizzare, in particolare, i seguenti tipi di interventi:

- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- limitati interventi di ristrutturazione e piccoli ampliamenti

le opere che si intendono realizzare devono essere conformi sia al Piano Regolare Generale Comunale (PRGC) vigente sia al regolamento edilizio e devono rispettare le norme di sicurezza, ed igienico-sanitarie.

La DIA ha validità triennale.

### **DOVE E COSA SI DEVE FARE?**

L'interessato deve rivolgersi ad un tecnico abilitato per la compilazione della denuncia e per la stesura della relazione e degli elaborati progettuali.

Il modulo di denuncia può anche essere ritirato presso **il Servizio Urbanistica – Edilizia**, dove è possibile ricevere anche informazioni tecniche.

Nel modulo devono essere indicati i dati del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, del tecnico progettista nonché dell'impresa esecutrice e il dettaglio delle opere da realizzare. Contestualmente, nello stesso modulo, il tecnico deve sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione in cui attesta che tutte le opere elencate rispettano la vigente normativa urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza. Al modulo il tecnico deve allegare e sottoscrivere gli elaborati grafici.

### **COME AVVIENE?**

Alla presentazione da parte del dichiarante della DIA al **Servizio Urbanistica – Edilizia**, completa della documentazione richiesta, il procedimento si sviluppa nel seguente modo:

- il richiedente effettua il pagamento dei diritti di segreteria, pari a € 55,00 presso il medesimo **Servizio Urbanistica – Edilizia**.
- il **Servizio Urbanistica – Edilizia** provvede a timbrare e protocollare una copia della denuncia, preparata dal cittadino
- il **Servizio Urbanistica – Edilizia**, ricevuta la pratica protocollata, attribuisce alla denuncia un numero progressivo e controlla la conformità del progetto e la completezza degli elaborati e dei documenti allegati.

Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA, senza che il **Servizio Urbanistica – Edilizia** abbia richiesto integrazioni, è possibile iniziare i lavori.

Quando viene riscontrata l'assenza dei requisiti di conformità, nei trenta giorni

decorrenti dalla presentazione dell'istanza, viene notificato all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento.

L'interessato può comunque ripresentare la DIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente nonché alle norme di sicurezza igienico e sanitarie.

Con la D.I.A. l'interessato deve comunicare il nominativo o la ragione sociale della ditta esecutrice. Alla documentazione dovrà essere allegata la documentazione prevista per legge circa la regolarità contributiva della ditta ed una dichiarazione della stessa riguardo l'organico medio annuo, distinto per qualifica, ed il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al **Servizio Urbanistica – Edilizia**, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.